MISURE FINANZIARIE IN FAVORE DELLE AREE AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 6

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 APRILE 1985 N. 118

Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 582, e del decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795, e restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 31 gennaio 1985.

Versione in vigore dal 8 febbraio 1985, non più in vigore dal 10 aprile 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-finanziarie-in-favore-delle-aree-ad-alta-tensione-abitativa/art-6-articolo-soppresso-dalla-l-5-aprile-1985-n-118/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it